



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E
MEDIA IMPRESA
c.a. Presidente, dott. Dario Costantini
PEC: cna.presidenza@cert.cna.it

e p.c.

AL DIPARTIMENTO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Capo Dipartimento Ing. Laura D'Aprile
PEC: diss@pec.mase.gov.it

AL DIREZIONE GENERALE ECONOMIA
CIRCOLARE E BONIFICHE
Direttore Generale Ing. Luca Proietti
PEC: ecb@pec.mase.gov.it

OGGETTO: RISPOSTA ISTANZA DI INTERPELLO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 3-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, IN ORDINE ALL'APPLICABILITÀ AGLI IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE DELL'ART. 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101, CONCERNENTE L'OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE LA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SULLE MERCI IN METALLO

Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo n. 0126797/MASE il 09-07-2024, Codesta Confederazione, in qualità di associazione di categoria rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e soggetto affiliante la Confederazione Autodemolitori Riuniti (CAR), ha presentato, tramite il proprio Presidente, istanza di interpellato ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 in merito all'ambito di applicazione dell'art.72 del D.Lgs. 101/2020 alle imprese del comparto dell'autodemolizione, in quanto alcune erano state oggetto di verifica da parte dei competenti organi di controllo, i quali, contestata l'assenza di apparecchiature idonee alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati in metallo, avevano comminato sanzioni alle stesse.

Nello specifico, la citata Confederazione ha formulato interpellato ambientale ex art. 3 septies del D.Lgs. n. 152/2006 sull'applicabilità dell'art. 72 del D.lgs. 31 luglio 2020, n.101 e ss.mm.ii. agli impianti di autodemolizione.

Al riguardo è stato acquisito anche il contributo tecnico di ISPRA, di cui alla nota protocollo n. 0175539/MASE del 27-09-2024 e si rappresenta quanto segue.

ID Utente: 19647
ID Documento: VA_04-19647_2024-0061
Data stesura: 08/10/2024

✓ Resp. Div.: Arpaia M.
Ufficio: VA_04
Data: 08/10/2024

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

La disciplina relativa alla gestione dei veicoli fuori uso è dettata dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” che, all’art.3 comma 1, definisce:

- alla lettera b) la definizione di “veicolo fuori uso”; inteso come un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi ((dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) e successive modifiche;
- alla lettera o) la definizione di “impianto di trattamento”, inteso come “impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f)”;
- alla lettera f) la definizione di “trattamento”, come “le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o);
- alla lettera p) la definizione il “centro di raccolta”, come l’impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso.

Il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 non prevede la definizione di “impianto di autodemolizione”.

Il DPCM 26 gennaio 2024, recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, nelle istruzioni relative alla scheda AUT (autodemolitore), paragrafo 7.2, chiarisce che i soggetti che devono compilare questa sezione del modello sono quelli che effettuano operazioni di messa in sicurezza e demolizione ai sensi del D.Lgs. 209/2003. I rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza sono depurati da tutte le componenti pericolose (accumulatori, serbatoi di gas, componenti che possono esplodere, carburante, filtro olio, condensatori, componenti contenenti mercurio, oli, ecc.) e, successivamente, avviati ad ulteriori operazioni di demolizione e smontaggio, nonché ad operazioni per la promozione del riciclaggio.

Il D.Lgs. 209/2003 non prevede esplicitamente fra le dotazioni del “centro di raccolta” (cfr. punto 2.1 dell’allegato I) l’obbligo della presenza di un sistema di sorveglianza radiometrica.

Il richiamato articolo 72 del d.lgs. 101/2020, al comma 1, individua i soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta “al fine di

rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente [.....]. Tali soggetti sono coloro che “a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici”, nonché i soggetti che, “in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo”. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

Si rappresenta che per la particolare tipologia dei rifiuti ferrosi presenti presso gli impianti di autodemolizione, è possibile escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi, pur ammettendone la potenziale presenza nel caso in cui l'autodemolizione operi su automezzi già impiegati in ambito militare.

Va, tuttavia, rilevato che in molti casi gli impianti che effettuano la messa in sicurezza dei veicoli ricevono anche altre tipologie di rifiuti (componenti e altri rottami) sulle quali vengono svolte altre operazioni di recupero.

Ciò considerato, si conclude che rilevandosi l'assenza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli “autodemolitori” alla sorveglianza radiometrica, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione valuterà caso per caso, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento, nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell'impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, la necessità di prevedere che l'impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica.

L'interpello in oggetto e la presente risposta saranno pubblicati alla sezione Informazioni Ambientali del sito istituzionale del MASE al seguente link: [Interpello ambientale | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(mase.gov.it\)](https://www.mase.gov.it/interpello-ambientale)

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)